

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 10/07/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA - PERIODO 01/08/2023-30/09/2024

L'anno DUEMILAVENTITRE addì DIECI del mese di LUGLIO alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	A
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	A
Simonazzi Diego	Consigliere	A

Presenti: 9	Assenti: 4
-------------	------------

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Corrado Battini.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 13/07/2023 da Rossella Storchi.

C.C. N. 19 DEL 10.07.2023

Presenti n. 9 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma di cui il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali tra cui *“le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative”*;
- l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 a norma di cui *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;
- l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 a norma di cui *“I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate tra comune e provincia e tra province”*;
- l'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 a norma di cui *“1. comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia”*
- l'art. 16-ter, comma 11 del D.L. 30/12/2019 n. 162 che determina la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 21/10/2020 riguardante modalità e disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 23/05/2022 con la quale si è stabilito di stipulare una convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria comunale dei Comuni di Salsomaggiore Terme, Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo;

RICHIAMATO l'art.8 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione di cui al punto precedente, a norma di cui *“Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida a decorrere dalla presa in servizio del Segretario titolare sino al 30.06.2023”*;

PRESO ATTO dell'avvenuta decorso della scadenza naturale della convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Salsomaggiore Terme, Bibbiano, Campegine, Gattatico e Reggiolo;

CONSIDERATO che la gestione in forma associata e coordinata tra i Comuni consente:

- di avvalersi di un'unica professionalità per lo svolgimento di funzioni direzionali compatibili con ciascuna realtà locale;
- di ottimizzare le strutture dei servizi esistenti con una gestione unitaria delle problematiche dei comuni nel loro complesso;
- uno scambio reciproco di forme di collaborazione anche in merito alla gestione associata in ambito distrettuale;
- vantaggi per l'efficienza dell'azione amministrativa e per l'economicità della gestione;

DATO ATTO che si ritiene di conseguenza opportuno procedere all'approvazione di una nuova convenzione di segreteria con il Comune di Sant'Ilario d'Enza, a cui è attribuita la funzione di comune capo convenzione, come da art.2 dello Schema di Convenzione allegato;

PRECISATO che:

- i Comuni di Campegine e Sant'Ilario d'Enza sono ricompresi nell'ambito territoriale della sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna;
- il Segretario dei Comuni convenzionati presterà servizio in ciascuno di essi a seconda delle singole esigenze, assicurando settimanalmente la presenza di n. 12 ore nel Comune di Campegine e 24 ore nel Comune di Sant'Ilario d'Enza come da art.4 dello Schema di Convenzione.
- la spesa a carico del Comune Campegine è quantificata nella misura corrispondente al 33% del trattamento economico del Segretario, come da art. 7 dello schema di convenzione, con esclusione di alcune fattispecie di spesa non soggette a riparto, come da art. 6 dello schema di convenzione;

RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria tra il Comune di Campegine e il Comune di Sant'Ilario d'Enza (allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Artioli – Fontanesi), astenuti zero, espressi nei modi di legge in forma palese;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Campegine e di Sant'Ilario d'Enza, ai sensi degli art. 30 e art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. **di approvare** a tal fine lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art.10, comma 2 del DPR 465/97, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
3. **di trasmettere** copia del presente atto ai Comuni interessati e alla competente sezione regionale dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, espressi in forma palese, il Consiglio comunale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D. Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Corrado Battini



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 04/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA - PERIODO 01/08/2023-30/09/2024

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 04/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 04/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI
SEGRETERIA COMUNALE DEI COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA -
PERIODO 01/08/2023-30/09/2024

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 04/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 19 del 10/07/2023 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 11/07/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 10/07/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 11/07/2023 al 26/07/2023
È divenuta ESECUTIVA il 10/07/2023 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 11/07/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
(Provincia di Reggio Emilia)

Rep. N. _____

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'ILARIO D'ENZA E DI CAMPEGINE PER LA
CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
nella Sede municipale di _____,

TRA

- il Comune di Sant'Ilario d'Enza, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Carlo Perucchetti, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F./IVA 00141530352 ;

E

- il Comune di Campegine, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessandro Spanò, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F./P.I. 00446710352;

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Sant'Ilario d'Enza e di Campegine sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Sant'Ilario d'Enza, con propria deliberazione n. ____ del _____, e il Consiglio comunale di Campegine, con propria deliberazione n. ____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Sant'Ilario d'Enza e di Campegine al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Sant'Ilario d'Enza, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Campegine.

3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal giorno 1 agosto 2023, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al giorno 30 settembre 2024.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario dei Comuni convenzionati presterà servizio in ciascuno di essi a seconda delle singole esigenze, assicurando settimanalmente la presenza di 12 ore nel Comune di Campegine e 24 ore nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, fatti salvi gli impegni relativi alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali o a riunioni.

Il Segretario, fermo restando la ripartizione del numero di ore spettanti a ciascun Comune, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.

6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali. Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati, rimanendo non soggetti a ripartizione, il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e altri istituti contrattuali (per es. galleggiamento). Il Comune di Sant'Ilario d'Enza, previo accordo tra i Sindaci dei comuni convenzionati, potrà erogare direttamente tali competenze al Segretario comunale addebitando dette spese, in sede di riparto, esclusivamente al Comune interessato. Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo comune, saranno liquidate dal Comune capo convenzione e ripartite tra gli Enti in rapporto alla quota convenzionata. Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, ove spettanti.

7. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico a ciascun Comune sulla base delle seguenti percentuali:

Comune Sant'Ilario d'Enza 67%

Comune Campegine 33%

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. L'altro Ente convenzionato rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà all'altro Ente convenzionato la somma da rimborsare.

8. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

9. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di _____

Il Sindaco di _____
